

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 96 e 2038-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (n. 96)

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

E

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (n. 2038)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1967
(V. Stampato n. 1360)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1967*

Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Fenoaltea presentò fin dall'inizio della IV Legislatura un disegno di legge che differisce da quello presentato dal Ministro di grazia e giustizia esclusivamente nel fatto che l'articolo 9 del disegno di legge Fenoaltea relativo alla estradizione non è compreso nel disegno di legge del Governo, ma è considerato in separato provvedimento (dis. di legge n. 1376-bis dello stesso Ministro di grazia e giustizia) già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Non occorrono molte parole per dar conto del contenuto dei provvedimenti e per dimostrarne la necessità.

La 2ª Commissione ha manifestato il suo unanime consenso sulla sostanza e sulla finalità dei disegni di legge.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò fin dal 9 dicembre 1948 la Convenzione per « la prevenzione e repressione del delitto di genocidio ».

Il Governo fu autorizzato ad aderire a tale Convenzione con legge 11 marzo 1952, numero 153, e lo strumento di adesione fu depositato avanti al Segretariato delle Nazioni Unite in quello stesso anno.

La Convenzione, all'articolo V, stabilisce che gli Stati aderenti devono emanare, nel rispetto delle proprie Costituzioni, le norme necessarie per l'attuazione della Convenzione, la quale però, nell'ordinamento italiano, è sospesa fino a che quelle norme non siano emanate ed entrino in vigore. Si può osservare che troppo tempo è già trascorso dall'adesione e che in 15 anni si sarebbe potuto provvedere. Tralasciando di esaminare i motivi che hanno determinato il ritardo, si può però dire che appunto perciò occorre non frapporre altro indugio.

A parte tale rilievo, basterebbe considerare che non soltanto il ricordo e gli ammonimenti della storia recente e degli eccidi, che hanno commosso e turbato l'umanità, ma le attuali minacce al popolo d'Israele, che ha ritrovato e difende la sua Patria, devono rendere pensosi e preoccupati tutti gli uomini liberi e indurre a desiderare e volere che il delitto di genocidio sia dovunque severamente represso.

La Convenzione stabilisce che per genocidio deve intendersi qualunque atto diretto a

distruggere in tutto o in parte una comunità nazionale, etnica, razziale, religiosa; o a uccidere o attentare all'integrità fisico-psichica di membri di detta comunità; o a costringere intenzionalmente la comunità a condizioni di vita tali da minarne la resistenza e la sopravvivenza; o a imporre misure dirette a impedire le nascite in seno alla comunità; o al trasferimento di minori da una ad altra comunità.

La stessa Convenzione dispone altresì che oltre il genocidio come sopra previsto vengano puniti anche l'accordo, il tentativo, la complicità in genocidio e la pubblica istigazione a commetterlo. I disegni di legge, in aggiunta ai vari casi su indicati, considerano anche la ipotesi delittuosa della deportazione, che nella Convenzione non è espressamente prevista e che è necessario inserire perchè è proprio la deportazione uno dei modi più usati per consumare il genocidio. Non vi è chi non veda la eccezionale gravità del crimine di genocidio, che non può essere considerato un reato comune da punire con pene comuni. Si tratta di delitto che viola non interessi e diritti entro l'ambito di una nazione ma di delitto contro il diritto delle genti, contro la coscienza universale, contro ogni più elementare concetto di libertà bene intesa.

Purtroppo avviene che il sovrapporsi di eventi, di calamità, di controversie e lotte, e l'urto di ideologie contrastanti fanno dimenticare, anche a uomini responsabili del presente e dell'avvenire delle nazioni, certi orrori del passato, il sangue versato a fiumi, l'odio seminato in ogni contrada, il terrore di guerre esiziali anche per chi crede d'aver vinto.

Ma non è giusto e anzi è disumano che chi ha per tanti anni invocato il disprezzo dell'umanità intera contro i nazisti, rei della strage degli ebrei di ogni età, mostri ora di non dar peso al nuovo tentativo di genocidio che si sta perpetrando ai danni del popolo d'Israele che, per quanto si può saperne, altro non fa che difendere i suoi confini e i suoi diritti.

Chi ha additato, come documento di umano dolore, il « Diario di Anna Frank » diffondendolo giustamente nel mondo come un grido di rivolta e come un altissimo appello

per la pace, per la civiltà, per il rispetto fra le persone e fra i popoli, non può limitare il suo giudizio a tristi eventi trascorsi ma deve trarne norma per il futuro dell'umanità, in ogni parte del mondo. L'umile relatore non parteggia per alcuno ma, seguendo gli avvenimenti, amando la sua pace e ponendo i suoi diritti entro i confini dei diritti altrui, desidera ardentemente che tutti godano della pace, che tutti possano nella pace operare per il bene comune. Parrebbe facile retorica e non è: la pace fra gli uomini e fra le nazioni è affidata al senso di responsabilità di chi governa o comanda e non già all'arbitrio, alla prepotenza, ai disegni di supremazia e di dominio più o meno bene mascherati.

Il genocidio, anche come attentato e come provocazione, è infame atto di guerra che la umanità non può consentire ma deve adeguatamente punire e rintuzzare. I disegni di legge in esame considerano nell'articolo 1 i casi più gravi di genocidio, con lesioni personali mortali o gravissime o con lesioni gravi. Per queste la pena comminata è da 10 a 18 anni; e per gli atti diretti a cagionare la morte o lesioni gravissime la pena è da 24 a 30 anni di reclusione. Questa stessa pena si applica a chi, a fini di genocidio, costringe persone appartenenti ad una comunità a condizioni di vita tali da determinarne la distruzione fisica totale o parziale.

Coll'articolo 2 si punisce con pena da 15 a 24 anni di reclusione la deportazione a fine di genocidio.

L'articolo 3 prevede la pena dell'ergastolo quando, nelle ipotesi degli articoli 1 e 2, si cagioni la morte di una o più persone.

L'articolo 4 considera il delitto di genocidio mediante limitazione delle nascite e lo punisce colla pena da 12 a 21 anni di reclusione.

L'articolo 5 prevede il delitto di sottrazione di minori degli anni 14 e lo punisce con la stessa pena dell'articolo precedente. Parrebbe al relatore più giusto elevare l'età minore fino ai 18 anni ed elevare la pena, in considerazione della gravità del delitto e delle conseguenze, da 18 a 24 anni.

L'articolo 6 considera delitto di genocidio la costrizione a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza alla comu-

nità perseguitata e lo punisce con la reclusione da 4 a 10 anni.

A titolo personale il vostro relatore osserva che il secondo comma di detto articolo sembra discutibile: esso stabilisce che se la imposizione di marchi o segni è commessa al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo si applica la reclusione da 12 a 21 anni. È chiaro che la coartazione a portare segni o marchi (e bisognerebbe aggiungere « visibili ») è fatta per additare al disprezzo e all'odio e non per il deliberato proposito di distruzione. Se si sa chi costringere a subire marchi o segni si sa anche chi si vuole annientare. Come, d'altronde, può dimostrarsi che il solo fatto di costringere alla marchiatura dimostri la *intenzione di predisporre* la distruzione della comunità?

L'articolo 7 prevede pene minori per chi prenda accordi per commettere i reati di genocidio previsti negli articoli precedenti, anche indipendentemente dal fatto che all'accordo non si dia esecuzione. Non è che si punisca la semplice intenzione, il che non sarebbe conforme al nostro sistema penale; l'ipotesi è di accordo, quindi di atti di preparazione a commettere genocidio. La pena è aumentata per chi promuove gli accordi.

L'articolo 8 punisce la pubblica istigazione a commettere i delitti previsti negli articoli da 1 a 5 e chi ne fa pubblicamente la apologia. La pena da 3 a 12 anni appare al relatore eccessiva, soprattutto se si considera che non può portare a genocidio l'eventuale isolata e singola istigazione o apologia che, nella fattispecie, può essere manifestazione di mente malata o esaltata o fuorviata.

L'articolo 9 del provvedimento governativo assegna alla Corte d'assise la competenza a giudicare dei delitti preveduti nel disegno di legge; il che appare giustificato.

La Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 2038 (già approvato dalla Camera dei deputati) che coincide — come si è già detto — con il disegno di legge n. 96, ad eccezione della norma recata dall'articolo 9 di questo ultimo provvedimento (che risulterebbe così assorbito).

MONNI, relatore

DISEGNO DI LEGGE n. 2038

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

Art. 2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno

ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.

DISEGNO DI LEGGE n. 96

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, parziale o totale, del gruppo stesso.

Art. 2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti deriva la morte di una o più persone si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno

ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, perciò solo con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione parziale o totale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.

(Estradizione).

Agli effetti della legge penale i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici.

Art. 10.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.